

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Imprese di assicurazione – contributo di vigilanza 2018 IVASS
- 4 | Dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli – previste agevolazioni fiscali

## Prassi

- 5 | Gruppo IVA - sussistenza del vincolo economico
- 5 | Gruppo IVA - sussistenza del vincolo finanziario
- 5 | Convivente superstite e diritto di abitazione
- 5 | Scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare
- 5 | Imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici
- 6 | Registrazione e conservazione delle fatture
- 6 | Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero: requisiti
- 6 | Regime speciale per lavoratori impatriati: requisiti
- 6 | Sisma bonus –Asseverazione tardiva
- 6 | Adempimento spontaneo -- differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti
- 7 | App mobile per servizi sostitutivi di mensa aziendale
- 7 | Cambio valute del mese di settembre 2018
- 7 | Abuso del diritto: conferimento di partecipazioni seguito dalla scissione della società conferitaria
- 7 | Perdite subite su contratto di vendor loan e su strumenti finanziari convertibili
- 8 | Riaddebito a titolo di rivalsa della maggiore IVA accertata e versata
- 8 | Attività lavorativa prestata all'estero in posizione di distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale
- 8 | Individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso
- 8 | Ricostituzione in capo all'incorporante delle riserve fiscali in ipotesi di fusione inversa
- 8 | Convenzione tra Italia e USA contro le doppie imposizioni – trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia
- 8 | Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni - ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico
- 9 | Redditi di lavoro dipendente - Contributi versati ad ente bilaterale
- 9 | Attività di sgombero neve connesse all'agricoltura ed attività di agriturismo - presupposto IRAP
- 9 | Redditi di lavoro dipendente - Spese di trasporto in occasione di trasferte
- 9 | Valutazione anti-abuso scissione proporzionale
- 10 | Art-bonus per erogazioni liberali

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, modelli e codici ente

- 11 | Codici ente

# Ordinary Assist

## L'Agenzia delle entrate informa

- 12 | Software
- 12 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

13	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Impresa sociale – disciplina fiscale: Fondazione nazionale commercialisti
	Assonime	✓ Premi di risultato e di welfare aziendale – disciplina fiscale
	Consiglio nazionale del notariato	✓ Immobile in corso di costruzione

# Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p><b>Imprese di assicurazione – contributo di vigilanza 2018 IVASS</b>            Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2018 all'IVASS dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione è stabilito nella misura unica dello 0,44 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2017 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, nonché della riassicurazione. Per la determinazione del contributo di vigilanza, i premi incassati nell'esercizio 2017, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati in misura pari al 3,66% di detti premi.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28/9/18 (G.U. n. 233 del 6/10/18)</i></p>
<p><b>Dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli – previste agevolazioni fiscali</b>            Per l'acquisto di dispositivi obbligatori di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli futuri provvedimenti legislativi potranno prevedere agevolazioni fiscali.</p>	<p><i>Art. 3 legge 1/10/18, n. 117 (G.U. n. 238 del 12/10/18)</i></p>

# Ordinary Assist

## PRASSI

<p><b>Gruppo IVA - sussistenza del vincolo economico</b></p> <p>Ai fini della prova della sussistenza del vincolo economico nel gruppo IVA, ai sensi della lettera a) del co. 2 dell'art. 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, non può essere attribuito valore determinante all'indicazione effettuata mediante gli appositi codici ATECO in sede di dichiarazione di inizio attività, ma occorre fare riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell'atto costitutivo le quali rilevano quali attività "principali" e "dello stesso genere" esercitabili, anche potenzialmente, dall'operatore economico, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, una o più delle attività proprie dell'oggetto sociale non vengano, in ipotesi, momentaneamente esercitate.</p> <p>Inoltre, in base alle lettere b) e c) del co. 2 dell'art. 70-ter del DPR n. 633 del 1972, non è possibile neppure escludere, nel caso di specie, l'esercizio, da parte delle società di "attività complementari o interdipendenti" rispetto ai potenziali membri del Gruppo IVA ovvero di "attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente" uno o più di essi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 5 del 15/10/18</i></p>
<p><b>Gruppo IVA - sussistenza del vincolo finanziario</b></p> <p>A un ente avente la forma giuridica di associazione – ancorché sia soggetto passivo ai fini IVA per le attività commerciali svolte – deve considerarsi preclusa la partecipazione al Gruppo IVA in veste di controllato non essendo possibile ravvisare rispetto allo stesso la sussistenza del vincolo finanziario in quanto l'organo assembleare di un'associazione non può assimilarsi all'assemblea ordinaria delle società di capitali cui si riferisce l'art. 2359, co. 1, n. 1), del codice civile.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 4 del 15/10/18</i></p>
<p><b>Convivente superstite e diritto di abitazione</b></p> <p>Deve escludersi che il diritto di abitazione ex art.1 co. 42 della legge 76 del 2016 debba essere indicato nella dichiarazione di successione, in quanto diritto personale di godimento attribuito ad un soggetto che non è erede o legatario.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 37 del 12/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Scissione parziale asimmetrica non proporzionale di società immobiliare</b></p> <p>Con riferimento a un'operazione che comporta l'assegnazione di quasi tutto il patrimonio immobiliare della società scissa, formato da un unico condominio, a favore di quattro società a responsabilità limitata unipersonale di nuova costituzione, ciascuna delle quali partecipata da ogni socio, è stato chiarito che, in linea di principio, l'operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'art. 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 36 del 12/10/18 (interpello)</i></p>
<p>Per quanto attiene all'imposta di registro, è stato precisato che l'operazione di scissione asimmetrica così come configurata non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale "indebito" per le medesime considerazioni sopra esposte. Le operazioni di scissione societaria, così come quella oggetto di esame, sono assoggettate a registrazione, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200.</p>	
<p><b>Imposta di bollo sui documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici</b></p> <p>Le istanze dirette ad una amministrazione dello Stato sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'art. 3, co. 1, della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio. Sono previste specifiche previsioni esentative per alcune tipologie di atti e documenti.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 35 del 12/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Registrazione e conservazione delle fatture</b></p> <p>Una procedura di ricezione, protocollazione e registrazione delle fatture di acquisto in</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 34 dell'112/10/18</i></p>

# Ordinary Assist

<p>cui non sia contemplato un registro ove annotare i cd. VIM number e il numero di registrazione attribuito a ciascuna fattura, può essere, comunque, in grado di garantire la correlazione univoca tra la fattura protocollata in ingresso e l'annotazione della stessa nel relativo registro IVA. Tale correlazione risulta verificata mediante il riporto, sul registro degli acquisti, oltre che del numero di protocollo IVA, distinto per società e attribuito al momento dell'annotazione della fattura, anche del VIM number, associato virtualmente alle fatture, cui si aggiunge anche il progressivo e univoco numero attribuito alla fattura dal fornitore.</p>	<p><i>(interpello)</i></p>
<p>Ovviamente, deve essere possibile effettuare, anche su richiesta degli organi di controllo, la stampa riepilogativa dei cd. VIM number e dei dati ai medesimi associati tra i quali dovrebbe risultare anche il numero fattura attribuito dal fornitore. Ai fini della conservazione elettronica dei documenti informatici, non vi è obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie; tale principio opera indipendentemente dalla circostanza che i predetti documenti siano qualificabili come fatture elettroniche oppure che siano documenti creati e/o inviati con strumenti elettronici.</p>	
<p><b>Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero: requisiti</b>  <b>Per la fruizione dell'agevolazione per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (art. 44 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) occorre che il dipendente risulti fiscalmente residente in Italia e che sia ravvisabile un collegamento fra il rientro in Italia e l'inizio dell'attività di docenza o ricerca nel territorio dello Stato</b>  <b>Il rientro in Italia nel settembre 2017, coincidente con l'iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente del Comune, intervenuta successivamente all'instaurarsi del rapporto di lavoro per svolgere l'attività di ricerca in Italia, fa sì che non sia ravvisabile un nesso tra i due eventi e, quindi, non risulta soddisfatta la vis attrattiva della norma.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 33 dell'11/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Regime speciale per lavoratori impatriati: requisiti</b>  <b>Un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, iscritto all'AIRE negli anni in cui ha svolto attività di lavoro dipendente all'estero, e nel presupposto che per gli stessi periodi non risulti fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 2, del TUIR, integra i requisiti dell'art. 16, co. 2, del D.lgs. n. 147/2015 per cui può essere ammesso a fruire del regime agevolato (i redditi prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%) dall'anno in cui acquisisce la residenza fiscale nel territorio dello Stato e per i 4 periodi d'imposta successivi in cui l'attività lavorativa sia svolta in via prevalente in Italia.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 32 dell'11/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Sisma bonus –Asseverazione tardiva</b>  <b>Un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente "l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, co. 1-quater", come stabilito dal co. 5 dell'art. 3 del DM 28 febbraio 2017, n. 58.</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 31 dell'11/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Adempimento spontaneo - differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti</b>  <b>Sono state dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 31/5/10, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.</b>  <b>Sono state fornite indicazioni per aiutare al contribuente a porre rimedio agli eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.</b>  <b>Sono state indicate anche modalità con le quali i contribuenti possono richiedere</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 237975 dell'8/10/18</i></p>

# Ordinary Assist

informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.	
<p><b>App mobile per servizi sostitutivi di mensa aziendale</b></p> <p>Forniti chiarimenti sul servizio reso tramite apposita "App Mobile" per smartphone assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto.</p> <p>Ai fini IRES, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all'art. 109, co. 5, del TUIR.</p> <p>Per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016 che l'Agenzia si riserva di valutare, si renderanno applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10% previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 3 dell'8/10/18</i></p>
<p><b>Cambio valute del mese di settembre 2018</b></p> <p>Accertate per il mese di settembre 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 14725 del 19/9/18</i></p>
<p><b>Abuso del diritto: conferimento di partecipazioni seguito dalla scissione della società conferitaria</b></p> <p>Una ristrutturazione societaria volta alla creazione di 4 holding unipersonali con il fine di dotare ciascuna persona fisica (socio) di un "veicolo" societario, attraverso il quale sviluppare, senza interferenze reciproche, le rispettive propensioni imprenditoriali (anche, eventualmente, consentendo l'ingresso di nuovi soci) e gestire il ricambio generazionale limitatamente al proprio nucleo familiare, rispettando, nel contempo, i vincoli imposti dal vigente accordo sottoscritto che sancisce il temporaneo divieto di trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle partecipazioni in una società quotata risponde a un obiettivo personalistico dei soci consistente nell'azzeramento del rispettivo carico tributario. Dunque, l'operazione di conferimento di partecipazioni di minoranza, seguita dalla scissione dell'unica società conferitaria, costituisce un'operazione abusiva ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 212/2000.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 30 dell'8/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Perdite subite su contratto di vendor loan e su strumenti finanziari convertibili</b></p> <p>Con riferimento alla perdita relativa alla quota capitale degli strumenti finanziari convertibili, è stato precisato che – trattandosi di titoli diversi dagli strumenti finanziari simili alle azioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie - le relative svalutazioni avrebbero dovuto rilevare fiscalmente nei periodi d'imposta in cui sono state operate in bilancio (2010, 2011 e 2012), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 101, co. 2, 94, co. 4, 92 e 85, co. 1, lettera e), del TUIR; alla predetta perdita non si ritiene, pertanto, applicabile la disposizione di cui all'art. 101, co. 5, in quanto i titoli in questione non rivestono la natura fiscale di "crediti". Per quanto riguarda la perdita relativa agli interessi capitalizzati, è stato precisato che la stessa concorrerà alla determinazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta di chiusura del concordato preventivo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 29 dell'8/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Riaddebito a titolo di rivalsa della maggiore IVA accertata e versata</b></p> <p>Forniti chiarimenti sull'applicazione dell'art. 60, co. 7, del D.P.R. n. 633/1972, che consente al contribuente, che ha subito un accertamento ai fini IVA, di riaddebitare a</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 28 del 5/10/18 (interpello)</i></p>

# Ordinary Assist

<p>titolo di rivalsa al cessionario/committente la maggiore imposta accertata e versata. Se il cessionario/committente, in esito alla conciliazione conclusa ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 546/1992, ha versato l'intero ammontare dell'IVA dovuta in qualità di debitore d'imposta, nonché delle sanzioni e degli interessi, potrà operare la detrazione dell'imposta versata - in assenza di limitazioni al suo esercizio e nei termini e con le modalità di cui all'art. 60, co. 7, del D.P.R. n. 633/1972 - prescindendo dall'emissione dell'autofattura.</p>	
<p><b>Attività lavorativa prestata all'estero in posizione di distacco - Attribuzione di un nuovo ruolo aziendale</b>  Un lavoratore dipendente cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l'attribuzione di un nuovo ruolo, ha i requisiti di cui all'art. 16, co. 2, del D.lgs. n. 147 del 2015 per essere ammesso a beneficiare del regime fiscale agevolato, ai sensi dell'art. 16, co. 2, del D.lgs. n. 147 del 2015 dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 2, del Tuir.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 76 del 5/10/18</i></p>
<p><b>Individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso</b>  Dall'orientamento della Corte di Cassazione emerge che l'unico criterio che consente di individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine di decadenza per la presentazione delle istanze di rimborso ex art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 è rappresentato dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato. Con specifico riferimento alla decorrenza del termine qualora sia incerta la spettanza di un'agevolazione, l'applicabilità di un'aliquota o la qualificazione di un soggetto, è stato chiarito che la stessa deve essere individuata secondo la regola dall'esistenza o meno dell'obbligo di versamento nel momento in cui lo stesso è effettuato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 1 del 4/10/18 (consulenza giuridica)</i></p>
<p><b>Ricostituzione in capo all'incorporante delle riserve fiscali in ipotesi di fusione inversa</b>  Una fusione inversa con incorporazione della controllante totalitaria non è caratterizzata dall'emersione di un avanzo o di un disavanzo da annullamento (queste differenze emergono in occasione di una fusione diretta quando le partecipazioni della controllata sono annullate in contropartita del PNC di quest'ultima) in quanto ad essere annullate sono le partecipazioni della Controllante-Incorporata detenute dai suoi soci che ovviamente non possono essere annullate se non in contropartita del PNC della Controllante-Incorporata. Il patrimonio netto a cui si applicherebbe l'art. 172, co. 6, ultimo periodo, del Tuir è quello al quale si riferisce il costo fiscale della partecipazione che si annulla con l'operazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 27 del 4/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Convenzione tra Italia e USA contro le doppie imposizioni – trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di ricerca svolta in USA da parte di un soggetto fiscalmente residente in Italia</b>  Il fatto che la remunerazione relativa all'attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (USA) è esente da tassazione, non significa che detti redditi non debbano essere tassati nel Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame l'Italia).</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 26 del 4/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni - ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico</b>  La ripartizione della detrazione prevista per il figlio a carico spetta al 50% ad entrambi i genitori anche se uno dei due risiede all'estero, salva l'ipotesi che la madre (residente in Italia) non percepisca un reddito complessivo di ammontare più elevato del marito.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 25 del 4/10/18 (interpello)</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Redditi di lavoro dipendente - Contributi versati ad ente bilaterale</b></p> <p>Non sono esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali sono quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali. Pertanto, i contributi versati, in favore dei propri dipendenti, dalla società all'ente bilaterale risulteranno imponibili ai sensi del principio di onnicomprensività sancito dal co. 1 dell'art. 51 del TUIR.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 24 del 4/10/18 (interpello)</i></p>
<p>In relazione alle prestazioni erogate dagli enti bilaterali è stato, invece, chiarito che il relativo trattamento fiscale deriva dall'applicazione dei principi generali che disciplinano la tassazione dei redditi e che, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione le sole prestazioni inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall'art. 6 del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi. Quindi, le somme erogate ai lavoratori a titolo di premio per la nascita del figlio, di contributo malattia o infortunio, di iscrizione all'asilo nido/scuola materna, nonché di permesso per legge n.104/1992, non essendo inquadrabili in alcune delle categorie reddituali di cui al citato art. 6 del TUIR, non rilevano ai fini fiscali.</p>	
<p><b>Attività di sgombero neve connesse all'agricoltura ed attività di agriturismo - presupposto IRAP</b></p> <p>In risposta a un quesito concernente l'assoggettamento a IRAP delle attività di sgombero neve svolte in via occasionale nell'ambito dell'attività agricola è stato precisato che in caso di svolgimento di attività agricole connesse ai sensi dell'art. 56-bis del TUIR – quale l'attività di sgombero neve - il valore della produzione da escludere da tassazione è calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili all'attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 23 del 4/10/18 (interpello)</i></p>
<p><b>Redditi di lavoro dipendente - Spese di trasporto in occasione di trasferte</b></p> <p>Le spese di trasporto sostenute dal datore di lavoro in occasione di trasferte fuori del territorio comunale dei propri dipendenti e documentate possono essere ricondotte al co. 5 dell'art. 51 del Tuir e, conseguentemente, possono essere considerate non imponibili ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. È idoneo ad attestare l'effettivo spostamento della sede di lavoro e l'utilizzo del servizio di trasporto da parte del dipendente l'estratto conto rilasciato dalla società che ha emesso la carta di pagamento, che individua per ciascuna transazione: la data d'acquisto del biglietto aereo/ferroviario, il nome del passeggero e il codice identificativo del dipendente, il centro di costo, il codice identificativo del viaggio; il prestatore d'opera con descrizione della prestazione, ovvero per gli acquisti di biglietti aerei, la ragione sociale della compagnia aerea, il numero del biglietto elettronico, la classe di prenotazione, data della partenza/check-in, itinerario di viaggio, infine la valuta e l'importo pagato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 22 del 4/10/18</i></p>
<p><b>Valutazione anti-abuso scissione proporzionale</b></p> <p>Un'operazione di scissione parziale proporzionale, che determina l'assegnazione dell'intero patrimonio immobiliare della scindenda, fatta eccezione per alcune unità a destinazione commerciale per le quali è già in essere un accordo di acquisto da parte di un terzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini delle imposte dirette non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni tributarie o con i principi dell'ordinamento tributario, in quanto operazione fisiologica nell'ambito della riorganizzazione prefigurata, volta a separare l'attività industriale e commerciale da quella immobiliare, al fine di sviluppare al meglio le due attività e diversificare i rischi;</li> <li>• non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito neanche ai fini dell'imposta di registro.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 21 del 3/10/18</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Art-bonus per erogazioni liberali</b></p> <p>È stato precisato che l'affidatario destinatario delle erogazioni agevolabili è vincolato all'utilizzo delle somme ricevute per le finalità e con le modalità stabilite nella citata Convenzione per l'esecuzione del progetto così come approvato dalla Soprintendenza e che, in ogni caso, le donazioni dovranno avere quale causale del versamento l'esplicito riferimento agli interventi in oggetto. Ne consegue che occorrerà produrre una idonea attestazione di ricevuta delle somme, nella quale sia specificato in modo inequivocabile, che si tratta di erogazione liberale per il restauro del bene culturale di appartenenza pubblica.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 20 del 3/10/18</i></p>
<p><b>Detrazione per canoni di locazione studenti universitari</b></p> <p>Il Comune di Novara non rientra fra i comuni montani, contenuti nel citato allegato alla Circolare n. 9 del 1993, né può essere qualificato disagiato e, pertanto, il contribuente non può fruire della detrazione per canoni di locazione per studenti universitari (art. 15, lettera 1 - sexies.01), del TUIR). Infatti, il diritto alla detrazione d'imposta per i canoni di locazione in caso di università ubicate in Italia, in un comune diverso da quello di residenza, anche nella stessa provincia, distante da quest'ultimo almeno 50 km, spetta solo se si tratta di studenti residenti in zone montane o disagiate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 19 del 2/10/18</i></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTATO, CAUSALI TRIBUTATO, SPECIFICHE TECNICHE, CODICI ENTE E MODELLI		
CODICI ENTE		
Istituzione del codice ente "SGP", da utilizzare nel modello di versamento F23	Istituito il codice ente "SGP" denominato "Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica – Servizio del personale", da indicare nel campo 6 "codice ufficio o ente" del modello di versamento F23.	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 75 del 5/10/18</i>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b></p> <p><b>Disponibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di controllo modello 770/2018 (versione 1.0.3);</li> <li>• software di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione.</li> </ul> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione modello 770/2018 (versione 1.0.3)</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/10 al 15/10</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p><b>Disponibili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Antonino Maggiore presso la Camera dei deputati VI Commissione finanze - La fatturazione elettronica</li> </ul> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elenco banche convenzionate modello di versamento F24;</li> <li>• Guida – La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell'Agenzia delle Entrate: aggiornamento;</li> <li>• specifiche tecniche (versione 1.2) e rappresentazione tabellare della fattura semplificata;</li> <li>• elenchi dei soggetti che hanno chiesto di accedere al beneficio 5 per mille 2018 dopo i termini per l'iscrizione;</li> <li>• archivi del software di controllo Modello F24.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

<b>DOTTRINA</b>	
<p><b>Impresa sociale – disciplina fiscale: Fondazione nazionale commercialisti</b>            Esaminata la disciplina fiscale applicabile agli enti che assumono la qualifica di impresa sociale quale risulta dopo le modifiche normative apportate al D.lgs. n. 112/2017 dal recente D.lgs. n. 95/2018.</p>	<p><a href="#"><i>FNC, documento del 3/10/18</i></a></p>
<p><b>Premi di risultato e di welfare aziendale – disciplina fiscale: Assonime</b>            Analizzata, dal lato del reddito di lavoro dipendente, la nuova disciplina fiscale dei premi di risultato e del welfare aziendale. In particolare, sono state illustrate le indicazioni fornite riguardo al regime agevolativo dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 5/2018 e gli aspetti ancora problematici di tale disciplina.            L’agevolazione, introdotta dalla legge 208/2015 ha previsto che gli emolumenti retributivi premianti dei lavoratori dipendenti privati siano assoggettati (tranne il caso di espressa rinuncia del lavoratore) a un’imposta del 10%, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.            Tra gli altri aspetti della disciplina che ancora non sono stati chiariti l’Assonime ha affrontato quello della condizione concernente il contratto territoriale in esecuzione del quale avviene la corresponsione del premio di risultato, condizione necessaria per fruire dell’agevolazione da parte dei dipendenti.            Sul punto l’Agenzia ha chiarito che, in assenza di un contratto territoriale di settore, l’azienda potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro.            Il chiarimento dell’Agenzia, secondo l’Assonime lascia il dubbio se l’impresa, priva di un contratto territoriale di settore, possa adottare il contratto del settore “produttivo” di appartenenza stipulato in un diverso ambito territoriale oppure se debba adottare un contratto del proprio ambito territoriale di competenza, pur se appartenente ad un settore “produttivo” diverso dal proprio.            Secondo gli esperti dell’Assonime al riguardo l’impresa avrebbe la più ampia libertà di scelta potendo adottare tanto il contratto collettivo del settore di appartenenza siglato in un diverso territorio tanto il contratto collettivo del territorio di “competenza” relativo a un diverso settore produttivo.</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 22/2018</i></p>
<p><b>Immobile in corso di costruzione: Consiglio nazionale del notariato</b>            Analizzata la nozione di immobile in corso di costruzione fornita dalla recente giurisprudenza di legittimità secondo cui non può essere considerato in corso di costruzione l’immobile non ultimato ceduto ad un consumatore finale, che quindi lo utilizza direttamente, anche se esercente un’attività d’impresa.            Tale tesi ha rilevanti effetti fiscali posto che se l’immobile si considera ultimato, e trova applicazione l’art. 10, co. 1, n. 8 – ter) del D.P.R. n. 633/1972, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura del 3 e dell’1%.            I notai non condividono la tesi della Cassazione in quanto sostengono che la nozione di immobile in corso di costruzione è una situazione “oggettiva” e di fatto, avuto riguardo all’effettivo stato in cui si trova il fabbricato e non può mutare in ragione della natura del soggetto acquirente e delle modalità di utilizzo del fabbricato oggetto di acquisto.</p>	<p><a href="#"><i>CNN, studio n. 181/2017 T</i></a></p>